



Decreto Dirigenziale n. 126 del 18/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

DLGS:152/2006. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA CALCESTRUZZI IRPINI SPA . SEDE DELLO STABILIMENTO VIA MACCHIA DI MEROLA DEL COMUNE DI SALZA IRPINA. ATTIVITA' ESTRAZIONE DI VAGLIATURA, DI FRANTUMAZIONE E DI MOLINATURA DI MATERIALE CALCAREO - SETTORE CAVE E PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO - SETTORE BITUME

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mm. e ii. o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE, con D.D. n. 224 del 5/12/2011, la ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a è stata autorizzata ai sensi del d.lgs. 152/06, art. 269 c.8, per le attività di “estrazione di vagliatura, di frantumazione e di molinatura di materiale calcareo”- settore cave e “produzione conglomerato bituminoso” – settore bitume per lo stabilimento sito alla loc.tà Macchia di Merola del Comune di Salza Irpina (Av);
- CHE con nota acquisita agli atti, prot. n. 408081 del 29/05/2012, la ditta ha prodotto istanza per un'ulteriore modifica ai sensi dell'art. 269 comma 8 consistente nel riutilizzo, all'interno del proprio ciclo produttivo, di materiale proveniente da “scarifica di manto stradale (fresato – cod. CER 17.03.02) il cui impatto non va a variare il ciclo lavorativo e la quantità e qualità delle emissioni in maniera sostanziale, atteso che trattasi di un solo punto di emissioni diffuse denominato P10;
- CHE ad essa sono allegati:
- il progetto e la relazione tecnica a firma del dr. Francesco Chirola iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 1668 con descrizione del complessivo ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. mm. e ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:
 - a. l'impianto:
 - I. è esistente secondo definizione dell'art. 268 lett.i d.lgs. 152/2006 e succ. modd. ed intt.;
 - II. è in esercizio in forza del vigente D.D. n. 224/2011 del 10/12/2004, e non si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del medesimo decreto legislativo in quanto la ditta, con nota acquisita al prot. n. 392973 del 23/05/2012 con allegata relazione tecnica e certificazione delle analisi chimico-fisiche, a firma del dr. Francesco Chirola (chimico), ha trasmesso la messa a regime di tutti gli impianti presenti nello stabilimento ed operativi al momento rispetto al ciclo produttivo già autorizzato con il Decreto succitato la cui valutazione ha avuto esito favorevole;
 - b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
 - c. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
 - d. CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC), è stato già assolto dal Gestore, come da nota agli atti prot. n. 774057 del 4/10/2011;
 - e. CHE per effetto della nota del Dirigente di Settore trasmessa con prot. n. 763113 del 10/10/2011 al competente Dipartimento Provinciale ARPAC, sarà quest'ultimo a fissare gli importi eventualmente dovuti, a titolo di differenza, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;
 - f. CHE il Settore, avendo attivato un autonomo procedimento come previsto del d.lgs. 152/06, e s.m. e i., art. 269 c.3, trattandosi di mero aggiornamento per modifica di autorizzazione già

- concessa, con nota prot. n. 434115 del 6/6/2012, ha trasmesso ai competenti Uffici Comunali la documentazione tecnica utile all'eventuale espressione del loro parere;
- g. CHE con prot. n. 513894 del 4/7/2012 è stata acquisita agli atti del Settore la nota trasmessa dal Comune di Salza Irpina con parere favorevole;
 - h. CHE con D.D. n. 96 del 31/05/2010 la G.R.C. – Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino – ha autorizzato la ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a. ai sensi dell'art. 89¹⁵ delle norme di Attuazione del Piano Regionale Attività estrattiva ad eseguire il progetto per la prosecuzione dell'attività stessa relativa all'incremento del 20% della superficie e volumetria legittimamente autorizzati con DPGR n. 868 del 13/02/1991 delle cave di calcare site alla loc.tà Macchia di Merola del Comune di Ariano Irpino per una superficie complessiva di mq. 45,600;
 - i. CHE la succitata autorizzazione ha la validità di anni tre.

RITENUTO:

- potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dalla stabilimento destinato all'attività di "estrazione di vagliatura, di frantumazione e di molinatura di materiale calcareo"- settore cave e "produzione conglomerato bituminoso" – settore bitume esercitata nello stabilimento ubicato alla loc.tà Macchia di Merola del Comune di Salza Irpina (AV);

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.D. n. 224 del 5/12/2011;
9. il D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.;
10. il D.D. n. 96 del 31/05/2010;
11. la D.G.R. n. 447 del 08/09/2011;
12. la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dallo scrivente Settore ed in conformità alle sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento e del parere favorevole dell'Amministrazione Comunale di Salza Irpina,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di revocare il D.D. n. 224 del 5/12/2011;
- 3) di rilasciare l'autorizzazione definitiva con durata pari all'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciata dal competente Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, allo stato con scadenza al 31/05/2013 e comunque in caso di rinnovo o di nuova autorizzazione non superiore a quindici anni ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.LGS. 3 aprile 2006, n.152, in favore della ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a per le emissioni derivanti dall'attività di "estrazione di vagliatura, di frantumazione e di molinatura di materiale calcareo"- settore cave e "produzione conglomerato bituminoso" – settore bitume da esercitarsi nello stabilimento sito alla loc.tà Macchia di Merola del Comune di Salza Irpina (AV);
- 4) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dal Settore e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) che le acque reflue civili vengano convogliate nella fogna comunale;
 - f) effettuare, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Salza Irpina, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 5-f (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
 - i) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 5-f;
 - l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto n. 5-f dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 7) di puntualizzare ulteriormente che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
 - la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- 8) di demandare all'ARPAC l'accertamento ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
 - 9) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività
 - 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma, in particolare l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale, per quanto di competenza, in materia di rifiuti;
 - 11) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - 12) di notificare il presente provvedimento alla ditta Calcestruzzi Irpini s.p.a. con sede alla loc.tà Macchia di Merola del Comune di Salza Irpina (Av);
 - 13) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Salza Irpina, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, all'ASL di Avellino ed all'ARPAC– Dipartimento Provinciale di Avellino;
 - 14) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)